



CONI

Monitoraggio Attività Legislativa

Ottobre 2018

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

La Commissione Affari Costituzionali (I) del Senato della Repubblica ha avviato l'esame, in prima lettura, del DDL 846/AS – CONTE, recante la conversione in legge del D.L. n. 115/2018, che prevede disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

La Commissione Finanze (VI) del Senato della Repubblica ha avviato l'esame, in prima lettura, del DDL 886/AS - CONTE/TRIA, avente ad oggetto la conversione in legge del c.d. decreto fiscale (D.L. n. 119/2018), che, nell'ambito delle disposizioni in materia di pacificazione fiscale, detta una specifica disciplina per le società e le asso-

ciazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.

La Commissione Affari Costituzionali (I) del Senato della Repubblica ha concluso l'esame, in prima lettura, del DDL 840/AS - CONTE /SALVINI, recante la conversione in legge del c.d. decreto sicurezza (D.L. n. 113/2018), che dispone, tra l'altro, l'estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Nel corso dei lavori, è stato approvato un emendamento volto ad incrementare il contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Il giorno 4 novembre u.s., in prossimità dell'uscita del numero di Ottobre 2018 del Monitoraggio Attività Legislativa, è stato pubblicato sul sito istituzionale della Camera dei Deputati il DDL 1334/AC – TRIA, recante il bilancio di previsione 2019 ed il bilancio pluriennale 2019-2021. A seguire, il testo degli articoli di particolare interesse per lo sport.

Articolo 47 (Sport bonus)

1. *Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.*
2. *Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo di 13,2 milioni di euro.*
3. *Fermo restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.*
4. *Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.*
5. *I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.*
6. *I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante*

una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022.

Articolo 48 (Disposizioni in materia di sport)

1. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di «Sport e salute Spa».

2. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana e, per una quota non inferiore a 370 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 260 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI alle federazioni sportive nazionali ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

3. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 2, secondo periodo.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità di Governo competente in materia di sport»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze su designazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport, sentito il CONI. Gli incarichi di vertice del CONI e della società sono fra loro incompatibili; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport».

5. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) una quota del 10 per cento sulla base del minutaggio dei giovani calciatori»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata nella misura del 6 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e nella misura del 4 per cento sulla base dell'audience televisiva certificata»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La quota di cui al comma 1, lettera c-bis), è determinata sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, di età compresa tra 15 e 21 anni e che siano stati tesserati per l'attuale società per almeno tre interi Campionati di serie A»;

d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i criteri di determinazione del minutaggio dei giovani calciatori di cui al comma 1, lettera c-bis)».

6. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.

8. All'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI».

| | | |
|------------|--|---|
| 1 | Camera dei Deputati | |
| 1.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 523 ed abbinate PDL Educazione motoria nella scuola primaria | 7 |
| 1.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 665 Ausili e protesi per lo sport destinati a persone disabili | 7 |
| 1.3 | PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1252 Pratica dello sci alpino e dello snowboard | 8 |
| 1.4 | PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1261 Disposizioni in materia di armi comuni da sparo | 8 |

| | | |
|------------|---|----|
| 2 | Senato della Repubblica | |
| 2.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 846 Giustizia sportiva | 9 |
| 2.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 886 Decreto fiscale | 10 |
| 2.3 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 840 Sicurezza pubblica | 11 |
| 2.4 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 695 Protezione e conservazione fauna ittica nelle acque interne | 12 |
| 2.5 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL 497 e connessi DDL Sviluppo isole minori | 13 |
| 2.6 | PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 896 Promozione dell'educazione motoria, sostegno agli studenti atleti e riconoscimento delle professioni sportive | 13 |

| | | |
|------------|---|----|
| 3 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | |
| 3.1 | ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Campania - Legge 8 agosto 2018, n. 28 Promozione della pratica sportiva | 14 |
| 3.2 | ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Sardegna - Legge 2 agosto 2018, n. 34 Disposizioni in materia di sport e di impiantistica sportiva | 14 |
| 3.3 | ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Basilicata - Legge 20 agosto 2018, n. 18 Tutela sanitaria delle attività sportive | 15 |
| 3.4 | ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Friuli-Venezia Giulia - Legge 9 agosto 2018, n. 20 Disposizioni in materia di sport e di impiantistica sportiva | 15 |
| 3.5 | ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Abruzzo - Legge 24 agosto 2018, n. 28 Ruolo sociale dello sport | 16 |

| | |
|--|----|
| 3.6 ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Veneto - Legge 7 agosto 2018, n. 30 Disposizioni in materia di pesca sportiva | 16 |
| 3.7 ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Marche - Legge 6 agosto 2018, n. 32 Interventi di carattere educativo | 17 |

4 Parlamento

| | |
|---|----|
| 4.1 TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI - Ministro della salute Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 376/2000 | 18 |
|---|----|

5 Ministero della Difesa

| | |
|---|----|
| 5.1 DECRETO 22 OTTOBRE 2018 / Commissario straordinario UITS | 19 |
|---|----|

1.1 EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 523/AC - MARIN (FI-BP) ed abbinato PDL

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Norme d'interesse: Intero articolato

Stato: 1^a lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 17 aprile 2018

Assegnazione Commissione Cultura (VII):
26 giugno 2018

Relatore: Felice MARIANI (M5S)

Avvio Iter Commissione: 26 settembre 2018

Istituzione del ruolo del personale docente di educazione motoria.

24 ottobre u.s.

La Commissione ha deliberato di nominare un comitato ristretto per la formulazione di una proposta di testo unificato, a seguito dell'abbinamento di altri

provvedimenti (PDL 784/AC - CATTOI V. (L-SP), PDL 1222/AC - RAMPPELLI (FdI), PDL 914/AC - VILLANI (M5S) e PDL 1221/AC - ROSSI (PD), limitatamente all'articolo 5) che vertono su identica materia.

1.2 AUSILI E PROTESI PER LO SPORT DESTINATI A PERSONE DISABILI

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 665/AC - VERSACE (FI-BP)

Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Norme d'interesse: Intero articolato

Stato: 1^a lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 24 maggio 2018

Assegnazione Commissione Affari sociali (XII):
31 luglio 2018

Relatrice: Giuseppina VERSACE (FI)

Avvio Iter Commissione: 25 ottobre 2018

Aggiornamento dell'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

25 ottobre u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte della relatrice VERSACE (FI-BP).

La proposta di legge mira a garantire alle persone disabili il diritto allo sport in maniera concreta ed effettiva.

Nello specifico, l'articolo 1 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare nel rispetto di una specifica procedura, si provveda a modificare il DPCM 12 gennaio 2017,

al fine di individuare ed inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 - relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale - gli ausili e le protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive, destinati a persone con disabilità fisiche.

L'articolo 2 quantifica un onere di 40 milioni di euro annui a partire dal 2019 e reca la copertura finanziaria.

1.3**PRATICA DELLO SCI ALPINO E DELLO SNOWBOARD**

**PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1252/AC - FOGLIANI (L-SP)****Presentazione:** 9 ottobre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di obbligo di utilizzo del casco protettivo nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard.

1.4**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI COMUNI DA SPARO**

**PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1261/AC - CATTOI V. (L-SP)****Presentazione:** 11 ottobre 2018
Testo in fase di pubblicazione

Modifiche agli articoli 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, in materia di armi comuni da sparo.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 846/AS - CONTE

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Stato: 1^a lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 6 ottobre 2018

Assegnazione Commissione Affari costituzionali (I):
8 ottobre 2018

Relatrice: Daisy PIROVANO (L-SP)

Avvio Iter Commissione: 10 ottobre 2018

Norme d'interesse: Intero articolato

Controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

10-18 ottobre u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte della relatrice PIROVANO (L-SP) ed il presidente, BORGHESI (L-SP), ha accolto la proposta di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il decreto-legge - che incide con alcune novelle sia sul decreto legislativo n. 104/2010 (recante il Codice del processo amministrativo) sia sul decreto-legge n. 220/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280/2003 - concerne le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 1, integra:

- l'articolo 119, comma 1, lettera a), del Codice del processo amministrativo, al fine di estendere l'applicazione del rito abbreviato ai giudizi aventi ad oggetto tali controversie;
- l'articolo 133, comma 1, del Codice del processo amministrativo, con l'aggiunta di una lettera z-septies), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dette controversie;
- l'articolo 135, comma 1, del Codice del processo amministrativo, con l'aggiunta di una lettera q-sexies), che devolve alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le medesime controversie;
- l'articolo 62, del Codice del processo amministrativo,

strativo, con l'inserimento di un comma 3-bis, che introduce disposizioni specifiche con riguardo al giudizio cautelare relativo alle citate controversie. In particolare: contro i decreti di accoglimento che dispongono misure cautelari monocratiche nei casi di estrema gravità ed urgenza (ex articolo 56 del Codice del processo amministrativo), nonché contro quelli che dispongono misure cautelari anteriori alla causa nei casi di eccezionale gravità e urgenza (ex articolo 61 del Codice del processo amministrativo), finché efficaci, è ammesso l'appello al Consiglio di Stato nei soli casi in cui l'esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare. Il Presidente, omessa ogni formalità, provvede con decreto sulla domanda solo se la ritiene ammissibile e fondata. Gli effetti della decisione di accoglimento cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato.

L'articolo 1, comma 2, consente al CONI di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto n. 1611/1933.

L'articolo 1, comma 3, è volto a coordinare le disposizioni introdotte dal comma 1 con la disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 220/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280/2003, in tema di giurisdizione e competenza per le controversie in oggetto. Inoltre, in relazione a queste ultime, viene espressamente

esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, facendo salva l'ipotesi in cui lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui pronunce – impugnabili ai sensi delle precedenti disposizioni - siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. La decorrenza del termine comporta i seguenti effetti: il ricorso all'organo di giustizia sportiva è considerato respinto; l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto; i soggetti interessati possono proporre ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nei successivi 30 giorni. L'articolo 1, comma 4, dispone che il CONI e le Federazioni sportive adeguino i propri statuti ai

nuovi principi e reca le seguenti norme transitorie:

- le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche ai processi e alle controversie in corso;
- le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – decorso il quale la domanda non è più proponibile – e sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda;
- entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, i cui termini di impugnazione siano pendenti.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 5, reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 2 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento.

2.2 DECRETO FISCALE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 886/AS - CONTE/TRIA

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Norme d'interesse: Articolo 7

Stato: 1^a lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 23 ottobre 2018

Assegnazione Commissione Finanze (VI):
23 ottobre 2018

Relatore: Emiliano FENU (M5S)

Avvio Iter Commissione: 30 ottobre 2018

Pacificazione fiscale nello sport.

30 ottobre u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore FENU (M5S) e sta svolgendo un ciclo di audizioni informali.

Il decreto-legge consta di 27 articoli ed un allegato.

Nell'ambito delle disposizioni in materia di pacificazione fiscale, l'articolo 7 detta una specifica disciplina per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI. In particolare, tali soggetti possono avvalersi:

- della dichiarazione integrativa speciale, di cui all'articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di

30.000 euro di imponibile annuo;

- della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;

- della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6, con il versamento del:

- 1) 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

- 2) 10% del valore della lite e del 5% delle sanzio-

ni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

3) 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Tale definizione agevolata è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso, resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti, di cui agli articoli 2 e 6, con le regole ivi previste.

2.3

SICUREZZA PUBBLICA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 840/AS - CONTE /SALVINI

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Norme d'interesse: Articoli 7 e 20

Stato: 1^a lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 4 ottobre 2018

Assegnazione Commissione Affari costituzionali (I):
4 ottobre 2018

Relatore: Stefano BORGHESI (L-SP)

Avvio Iter Commissione: 9 ottobre 2018

Ultima seduta: 31 ottobre 2018

Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico; estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

31 ottobre u.s.

La Commissione ha concluso l'esame del provvedimento, conferendo il mandato al relatore, BORGHESI (L-SP), a riferire in senso favorevole all'Assemblea. Per quanto di interesse, l'articolo 7 del decreto-legge amplia il novero dei reati che, in caso di condanna con sentenza definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale, quali, tra l'altro, lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Inoltre, nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo, l'articolo 20 del decreto-legge estende l'applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d.

DASPO) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice antimafia (D.lgs. n. 159/2011). Si tratta degli indiziati dei delitti con finalità di terrorismo e di coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di specifici delitti, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue finalità terroristiche. Nel corso dell'esame, è stato approvato l'emendamento **20.0.1 - PIROVANO (L-SP)**, volto ad incrementare il contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 695/AS - CAMPARI (L-SP)

Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo.

Norme d'interesse: Intero articolato

Stato: 1^a lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 19 luglio 2018

Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):

11 ottobre 2018 (sede redigente)

Relatore: Mino TARICCO (PD)

Avvio Iter Commissione: 23 ottobre 2018

Licenze di pesca, qualifica di Guida professionale turistica di pesca sportiva e ricreativa, immissioni, contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne e Osservatorio nazionale sul bracconaggio.

23 ottobre u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore TARICCO (PD).

In linea generale, vengono fissati i principi e i criteri per rendere più omogenea possibile, su tutto il territorio nazionale, la normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano concernente la pesca sportiva e ricreativa e per tutelare l'ecosistema e la biodiversità delle acque interne pubbliche. Il testo disciplina l'esercizio della pesca, l'affidamento delle acque in concessione o gestione alle associazioni piscatorie e la loro classificazione, la sorveglianza ittica ed ambientale e le immissioni.

Per quanto di particolare interesse, il provvedimento:

- considera la fauna delle acque interne patrimonio indisponibile dello Stato;

- consente il transito a piedi sui fondi privati senza autorizzazione - con specifiche limitazioni - al pescatore sportivo in esercizio di pesca;
- prevede diverse tipologie di licenze per l'abilitazione all'attività di pesca nelle acque interne;
- istituisce sia l'Albo nazionale delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa sia gli Albi regionali e delle province autonome delle associazioni di pesca;
- reca disposizioni in materia di gare e manifestazioni di pesca;
- istituisce la qualifica di Guida professionale turistica di pesca sportiva e ricreativa, riconosciuta dal CONI, per il tramite della FIPSAS;
- dispone in tema di reintroduzione, introduzione e ripopolamento di specie di fauna ittica;
- detta norme volte a contrastare il bracconaggio ittico nelle acque interne ed istituisce l'Osservatorio nazionale sul bracconaggio.

2.5 SVILUPPO ISOLE MINORI

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
DDL 497/AS - MORONESE (M5S) e connessi DDL

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri.

Norme d'interesse: Articolo 2, comma 1, lettere c), v), bb)

Stato: 1[^] lettura - Assemblea

SENATO DELLA REPUBBLICA
Presentazione: 19 giugno 2018
Nuova assegnazione Commissione Territorio (XIII): 8 ottobre 2018
Relatore: Matteo MANTERO (M5S)
Avvio Iter Commissione: 7 agosto 2018
Ultima seduta: 8 ottobre 2018
Avvio Iter Assemblea: 17 ottobre 2018
Approvazione: 17 ottobre 2018

Sport acquatici ecosostenibili, uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto, interventi per la ciclabilità.

17 ottobre u.s.

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, in prima lettura, il provvedimento che detta misure per la crescita delle isole minori marine, lagunari e lacustri.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 2 reca, tra l'altro, i seguenti obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori:

- favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili;
- promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;

- favorire la mobilità sostenibile, anche tramite interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi, inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche.

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo ha accolto l'**o.d.g. G2.103 – AIMI (FI-BP)** che impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche relative al potenziamento dell'offerta turistica durante tutto l'anno, incentivando la conoscenza di percorsi naturalistici, iniziative sportive, percorsi enogastronomici, salutistici, termali e di benessere.

2.6 PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE MOTORIA, SOSTEGNO AGLI STUDENTI ATLETI E RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI SPORTIVE

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 896/AS - SBROLLINI (PD)

Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive.

Presentazione: 25 agosto 2018
Testo in fase di pubblicazione

3.1 PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Campania

Legge 8 agosto 2018, n. 28

Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018.

4 ottobre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di un solo articolo e, per quanto di interesse, prevede l'avvio di un progetto sperimentale – con oneri pari a 150.000 euro per l'anno 2018 - al fine di consentire l'accesso gratuito ad

attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni che appartengono a nuclei familiari aventi reddito ISEE inferiore a 10.000 euro. Inoltre, si dispone che la Giunta regionale individui le zone interessate dal progetto privilegiando le aree con maggiore disagio sociale e definisca i criteri e le modalità di attuazione (articolo 1, commi da 34 a 36).

3.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E DI IMPIANTISTICA SPORTIVA

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Sardegna

Legge 2 agosto 2018, n. 34

Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica sportiva e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999.

4 ottobre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 5 articoli e reca le seguenti norme di interesse:

- i contributi trasferiti agli enti locali - ai sensi del titolo II della legge regionale n. 17/1999 - per la realizzazione degli interventi di impiantistica sportiva previsti nel programma annuale 2011, che risultano non realizzati o conclusi alla data di entrata in vigore della legge, su richiesta degli enti medesimi e previo assenso dell'Assessorato competente in materia di sport, possono essere utilizzati per la realizzazione sul territorio di interventi di impiantistica sportiva diversi

rispetto a quelli approvati nel predetto programma, purché coerenti con le ragioni del finanziamento;
- viene autorizzata la spesa di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 in favore dei Comuni di Carloforte e La Maddalena e disciplinata la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale delle società sportive - di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17/1999 - per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna, nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica.

3.3 TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Basilicata

Legge 20 agosto 2018, n. 18

Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020.

15 ottobre u.s.

Il provvedimento consta di 17 articoli e, per quanto di interesse, integra la legge regionale n. 59/1996 (*"Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive"*), istituendo un fondo regionale per finanziare la quota di compartecipazione alla spesa - di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 34/2015 - per le prestazioni di medicina dello sport relative ad attività

non agonistiche ovvero ad attività agonistiche dilettantistiche, pari a 60.000 euro per l'anno 2018, 70.000 euro per l'anno 2019 e 70.000 euro per l'anno 2020 (articolo 5).

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, con riferimento a norme che non hanno diretto o indiretto rilievo per lo sport.

3.4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E DI IMPIANTISTICA SPORTIVA

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge 9 agosto 2018, n. 20

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

15 ottobre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 17 articoli e reca, tra l'altro, alcune disposizioni di interesse. In particolare:

- modifica la legge regionale n. 17/2009 (*"Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale"*), prevedendo che, qualora le manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche siano organizzate da un'associazione sportiva dilettantistica iscritta a una federazione sportiva del CONI con sede legale nel territorio regionale, abbiano una partecipazione internazionale o mondiale dichiarata dalla federazione regionale di competenza e siano state organizzate per almeno due anni consecutivi negli ultimi cinque anni oppure

abbiano ricevuto un contributo economico dall'Amministrazione regionale, tale associazione presenti l'istanza di autorizzazione al transito all'interno di aree del demanio idrico regionale almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento delle stesse (articolo 4, comma 11, lettera a);

- interviene sulla legge regionale n. 14/2018 (*"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili"*), per disciplinare la concessione di un contributo straordinario all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Ottavio Bottecchia" al fine di sostenere la realizzazione di interventi di manutenzione dell'impianto sportivo "Velodromo O. Bottecchia" sito nel Comune di Pordenone. Per detta finalità è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 (articolo 7, commi 34 e 35);

- dispone che, per le manifestazioni sportive finanziate a valere su una specifica graduatoria, le spese aventi ad oggetto i costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso,

per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori siano ammesse a contributo per una quota massima del 70% di quanto rendicontato (articolo 7, comma 36).

3.5

RUOLO SOCIALE DELLO SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Abruzzo

Legge 24 agosto 2018, n. 28

Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES).

20 ottobre u.s.

Il provvedimento, costituito da 17 articoli, reca norme volte a definire il ruolo della città dell'Aquila e prevede l'istituzione della Conferenza per la città Capoluogo. Detto organo di raccordo redige un programma di investimenti strategici, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dal Comune dell'Aquila e dalla Regione, secondo il metodo del dialogo competitivo e sulla base di specifici criteri.

Nell'ambito dell'attività di pianificazione, si prevede che la Conferenza avvii attività di ascolto delle

associazioni culturali e sportive presenti nella città dell'Aquila e nel "sistema territoriale dell'Aquila", allo scopo di programmare interventi settoriali finalizzati ad aumentare l'incidenza sociale delle attività svolte da tali associazioni, anche in considerazione del ruolo che la cultura e lo sport rivestono nella prevenzione dei fenomeni di disagio sociale e nella facilitazione dell'integrazione (articolo 12). Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, con riferimento alla disposizione che individua la copertura finanziaria dei relativi oneri.

3.6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Veneto

Legge 7 agosto 2018, n. 30

Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.

4 ottobre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 12 articoli e reca, tra l'altro, le seguenti norme di interesse:

- proroga al 31 dicembre 2020 la durata delle

concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, prevedendo che in tale periodo restino in vigore le disposizioni riportate nei disciplinari di concessione (articolo 2);
- conferisce alla Provincia di Belluno, per il territo-

rio di riferimento, funzioni in materia di pesca nelle acque interne, tra cui quelle relative alla gestione sia dell'attività di pesca dilettantistico sportiva sia delle concessioni di pesca sportiva dei bacini di pesca (articolo 9).

3.7 INTERVENTI DI CARATTERE EDUCATIVO

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Marche

Legge 6 agosto 2018, n. 32

Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.

4 ottobre u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 10 articoli e mira a promuovere tra le giovani generazioni la diffusione di una cultura del rispetto della dignità dell'individuo e di condanna di ogni genere di discriminazione.

In linea generale:

- si prevede l'approvazione del piano delle politiche regionali integrate di informazione e di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, cyberbullismo, sexting e della cyber pedofilia;
- sono istituiti il Comitato sul bullismo, cyberbulli-

simo, sexting e cyberpedofilia (organismo di raccordo e concertazione tra soggetti pubblici e privati, che esercita anche funzioni di Osservatorio) e la Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto di tali fenomeni;

- si dispone la concessione di contributi per il finanziamento di specifici interventi e si individuano i possibili beneficiari, tra i quali rientrano le associazioni sportive operanti nelle Marche, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori;

- viene autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

4.1 RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 376/2000

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Ministro della salute

Il Ministro della salute ha inviato - ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 376/2000 - la relazione sullo stato di attuazione della legge recante *"Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"* e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo

sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all'anno 2017 (Doc. CXXXV, n. 1). Il documento è stato deferito alla Commissione Affari sociali (XII) della Camera dei Deputati ed alle Commissioni Istruzione (VII) e Igiene (XII) del Senato della Repubblica.

5.1 COMMISSARIO STRAORDINARIO UITS

Decreto 22 ottobre 2018

L'avv. Francesco SORO è confermato Commissario straordinario dell'UITS fino alla nomina del Presidente dell'ente e comunque per non oltre un anno. Il Commissario straordinario esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.